

Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 22 novembre 2007, n.61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n.25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione integrata dei rifiuti)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 27 della l.r. 61/2007 prevede che le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla l.r. 69/2011 (subentrate alle comunità di ambito) approvino, nelle more della completa attuazione della riforma del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, un piano straordinario per procedere ai primi affidamenti del servizio.

Si tratta di una disposizione destinata a regolare la fase transitoria che prevede: la costituzione delle nuove comunità di ambito (oggi autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), l'approvazione, da parte delle vecchie comunità di ambito, dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio sulla base dei piani provinciali vigenti, l'affidamento del servizio, l'approvazione dei nuovi piani interprovinciali per la gestione dei rifiuti ed, infine, l'approvazione dei nuovi piani di ambito sulla base dei piani interprovinciali.

Tuttavia la fase transitoria si è prolungata ben oltre i tempi attesi, stante la mancata approvazione di tutti i piani interprovinciali di gestione dei rifiuti ed i ritardi nelle procedure di affidamento del servizio. Con la conseguenza che nel frattempo è emersa la necessità di aggiornare i piani straordinari da utilizzare per l'affidamento del servizio, al fine di tener conto delle esigenze sopravvenute.

Poiché la l.r. 61/2007 non prevede la possibilità di modificare e aggiornare i piani straordinari, dato il loro carattere straordinario, è necessario introdurre una norma all'interno di tale legge che consenta questa possibilità, disciplinando anche le procedure da seguire.

Anzitutto occorre precisare che la norma trova applicazione fino al momento dell'approvazione dei piani interprovinciali, a seguito della quale i piani straordinari devono essere sostituiti dai nuovi piani di ambito.

In secondo luogo occorre precisare che i piani straordinari, che all'epoca furono approvati tenendo conto delle previsioni contenute nei piani provinciali di gestione dei rifiuti, possono essere modificati anche in deroga a questi ultimi, in quanto si tratta di piani ormai datati.

Infine, data la necessità di concludere in tempi rapidi le procedure di affidamento del servizio ai nuovi gestori, i piani straordinari vengono modificati con procedure semplificate rispetto a quelle di approvazione. In particolare è richiesto a Regione e province interessate di esprimere, entro 10 giorni dalla trasmissione della proposta di modifica del piano straordinario, un parere vincolante in merito alla coerenza, rispettivamente, con il piano regionale e con il piano interprovinciale eventualmente adottato. In caso di mancata adozione del piano interprovinciale, alle province è richiesto di formulare unicamente eventuali proposte e osservazioni, dal momento che i piani provinciali vigenti non costituiscono più un riferimento aggiornato per la pianificazione di ambito.

Sempre per le ragioni d'urgenza sopra indicate, si propone che la modifica di legge entri in vigore al momento della sua pubblicazione.

La proposta di legge non ha ricadute finanziarie sul bilancio regionale